



n. fax:

# IL CASO.it

OPERATO  
IL CANCELLIERE  
Policia P. 1999/9

R.G. 26019/07

Successivamente oggi, 13.01.09, sono presenti i procuratori delle parti nonché la  
, ai fini della pratica forense, ed il nominato CTU, che previo  
giuramento di rito, dichiara di accettare l'incarico.

**IL CASO.it**

Il Giudice Relatore, avvalendosi della facoltà delegata dal Collegio, riformula,  
sull'accordo dei procuratori delle parti, il quesito, come di seguito espresso:

"il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i loro CTP,  
espletato ogni accertamento necessario o anche solo opportuno:

a ) dica se i prodotti derivati valutari stipulati con            fossero adeguati e coerenti con  
le esigenze di copertura dei rischi della società attrice, tenuto conto delle previsioni  
all'epoca disponibili;

b) se i prodotti derivati su tassi di interesse stipulati con            fossero coerenti con la  
esposizione debitoria della società e se gli stessi fossero in grado di svolgere una  
adeguata funzione di copertura dei rischi connessi alla variazione dei tassi, tenuto conto  
delle previsioni all'epoca disponibili;

**IL CASO.it**

c) descriva l'andamento storico dei rapporti di *swap* di cui è causa, evidenziando i costi  
convenzionalmente posti a carico dell'investitore; esplicitando chi fosse la controparte  
formale e quella sostanziale dell'attrice, ed in particolare se esistessero operazioni di  
copertura, più o meno speculari, a fronte delle singole operazioni di causa e se le  
eventuali operazioni di copertura della banca fossero precedenti o successive;



d) dica quali siano state le perdite complessivamente subite dall'attrice in relazione alle operazioni finanziarie di cui è causa e quali sarebbero stati i costi che avrebbe (eventualmente) sostenuto per effettuare operazioni diverse di copertura, quali ad es. derivati cd. "*plain vanilla*" o acquisti a termine di valuta per la copertura del "rischio cambio", ovvero acquisto di opzioni su tassi/conversione di tasso variabile in tasso fisso per la copertura del "rischio tassi";

## **IL CASO.it**

e) chiarisca come siano strutturati in linea generale i *mark to market* e gli *up front* e, nel caso di specie, se e sulla base di quali contratti la Banca abbia concesso "*finanziamenti*" per gli investimenti di cui è causa precisando:  
- a quale logica di mercato- se oggettiva o soggettiva- fossero improntati e, in tale seconda ipotesi, offra al Tribunale ogni utile elemento idoneo a valutare i requisiti di cui all'art. 21 T.U.F.;

f) valuti se le "rimodulazioni" corrispondessero allo stato di mercato ed alle previsioni dell'epoca e offra ogni utile elemento per valutarne la congruità e coerenza con i criteri di prudenza e diligenza di cui all'art. 21 T.U.F.;

g) dica se gli addebiti di differenziali operati sui conti dell'attrice siano il risultato della corretta applicazione delle formule previste nei contratti e ove non sia possibile spieghi perché le formule non consentano una simile verifica;

h) ricostruisca se possibile il criterio utilizzato dalla Banca per determinare i *mark to market* e, in difetto, spieghi perché non sia possibile procedere a detta ricostruzione.

## **IL CASO.it**

Parte attrice nomina consulente tecnico di parte.il

Parte convenuta nomina consulente tecnico di parte il



Il Giudice Relatore

**IL CASO.it**

fissa

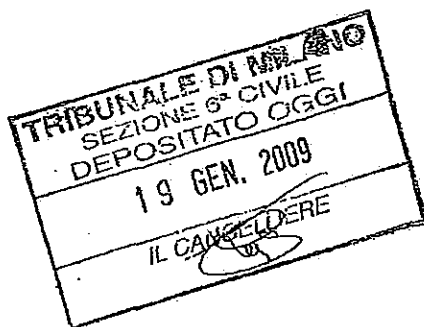
per l'inizio delle operazioni peritali la data

concede termine al CTU sino al 30.06.09 per il deposito dell'elaborato peritale,

rinvia la causa all'udienza del 16/00 h. 11 30 per l'espletamento della  
prova ammessa;

autorizza il CTU al ritiro dei fascicoli.

*anche per ritiro fascicoli*  
*Colucci*



I.G.R.  
*[Signature]*